UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO

S. 27479/16
RG 57144/15
Rep 8610/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

I SEZIONE CIVILE

nella persona della dott. Teresa Palladino, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al R.G. N. 57.144 affari contenziosi civili anno 2015

TRA

R[redacted] L[redacted] c.f. [redacted], rapp.to e difeso dall'avv. R[redacted] D[redacted] F[redacted] ed elett.te dom.to presso il suo studio in O[redacted] R[redacted] alla via del M[redacted], elettte dom.to in Roma presso S[redacted] alla via F[redacted] T[redacted], -attore –

E

F[redacted] T[redacted] C. [redacted]. n.p. del lrpt con sede in Roma alla via G.M[redacted], - convenuto contumace –

E

P[redacted] M[redacted] dom.to in R[redacted] alla v[redacted] C[redacted], – convenuto contumace –

E

U[redacted] A[redacted], c.f. [redacted] già U[redacted] A[redacted] n.p. del procuratore speciale dott. G[redacted] G[redacted] rapp.ta e difesa dall'avv. Fulvio Zardo e/o dall'avv. Giobbe Zardo e/o dall'avv. Roberta Neri ed elett.te dom.ta presso il loro studio In Roma alla via C.Mirabello ,17

- convenuta in manleva-

Oggetto: Azione di risarcimento dei danni causati da incauta manovra dell'autocarro targato [redacted] CONDOTTO DAL SIG. M[redacted] P[redacted] e di proprietà della F[redacted] T[redacted] &[redacted]

Conclusioni delle parti costituite :come in atti , da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione ritualmente notificato alle parti richiamate in epigrafe l'attore le conveniva innanzi a questo Giudice .

Esponeva che il 16.09.2014 in Roma alla via T[redacted] il suddesctitto autocarro nell'effettuare la retromarcia urtava il cancello d'ingresso provocando lo schiacciamento della sua mano sinistra che causava la frattura con distacco parcellare a carico delle falangi ungueali del II e III raggio della mano sinistra che veniva accertata al Pronto soccorso del P[redacted] C[redacted]

Il conducente dell'autocarro ed il suo proprietario venivano dichiarati contumaci ma il conducente sig. P[redacted] si presentava a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dalla convenuta costituita e piegava " ... ho chiuso i due specchietti retrovisori in quanto lo spazio per entrare era stretto , ho sentito strillare e mi sono fermati ... ho visto il sig. r[redacted] che sanguinava dalla mano ".

La C[redacted] convenuta – in prosieguo in sintesi solo U[redacted] - contestava il fatto storico evidenziando che l'attore al pronto soccorso aveva dichiarato un trauma da lavoro , la genericità dell'atto introduttivo e numerose contraddizioni sulla dinamica del sinistro.

Invero la genericità dell'evento che ha causato i danni fisici all'attore è stata integrata dalle dichiarazioni testimoniali assunte nella fase istruttoria

dove i testi R[redacted] L[redacted] e R[redacted] C[redacted] hanno confermato detta dinamica .

E' noto che le prove testimoniali sono le più incerte in quanto ogni persona presente percepisce qualche dettaglio in modo diverso e ciò spiega quelle che la U[redacted] ritiene incongruenze .

L'attore nel corso dell'interrogatorio ibero ha precisato che aveva la mano appoggiata al cancello quando il camion ha urtato detto cancello con la parte posteriore sinistra .

L'art. 2.043 c.c. prevede che chi causa ad altri un danno ingiusto debba risarcirlo .Non può essere condiviso l'assunto di parte attrice sulle risultanze della C.T.U. .

Il dott. D[redacted] F[redacted] ha accertato una modica limitazione funzionale a carico del II e III dito della mano sinistra associata ad un'attendibile sintomatologia antalgica , che non sono derivati esiti che possano incidere sulla capacità lavorativa specifica dell'attore il quale ha dichiarato di essere disoccupato .

In ogni caso ritiene il giudicante che vi sia un concorso di colpa del sig. R[redacted] il quale nell'assistere ad una manovra di retromarcia in un cancello stretto e, dunque, palesemente difficile e rischiosa per lui sia rimasto lì fermo con la mano sul cancello .

Pertanto l'attore ha concorso con la sua disattenzione ed impudenza alle lesioni riportate e detto concorso vene determinato ex art.1.226 c.c. nel 30% sul totale .

.In relazione al quantum debeatur per il danno fisico, il CTU nominato , dott. P[redacted] D[redacted] F[redacted] ha concluso che il sig. L[redacted] R[redacted] , venticinquenne al momento del sinistro, a causa dell'evento lesivo riportava una inabilità assoluta di 15 giorni , una I.T.P. al 50% di ulteriori giorni 25 ed

una invalidità permanente del 3%, escludendo altresì che i predetti danni, per la loro modesta entità possano essere rilevanti in termini di capacità lavorativa. .

Il nesso eziologico tra le lesioni documentate in atti ed il sinistro è rappresentato dal certificato di pronto soccorso del P[redacted] C[redacted] che ha accertato la frattura con distacco parcellare a carico delle falangi ungueali del II e III raggio mano sinistra , dalla cure documentate e dalle ricevute attestanti le spese mediche sostenute dall'attore.

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU medico-legale sono congruamente motivate e pienamente condivisibili e la liquidazione viene operata nel rispetto dell'art. 139 C.d.A. , della legge 57 del 2001 , così come aggiornata dal decreto ministeriale del 20.06.2014 , tenuto conto delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione , si liquida il danno personale patito dall'attrice come segue:

ITA gg.15 x euro 46,43 = euro 696,45

I.T.P al 50% gg.25 x euro 23,22 = euro 580,50 ;

Danno biologico 3% = €.2 650,38 ;

Spese mediche documentate riconosciute dal C.T.U. euro 446,72 ;

Danno morale 1/4 di quanto liquidato a titolo di danno biologico condividendo le sentenze della S. Corte di Cass. n.7.281, 7.282, 7.283, 8.827 ed 8.828 del maggio 2003) per un importo di €. 662,60 ;

e quindi complessivamente €. 5.036,65 che, ridotti del 30% per il concorso di colpa dell'attore diventano euro 3.525,65.

.Le sentenze Cass. Sez. Unite del 07.02.95 n.1712 e la n.19.499/2008 hanno espressamente affermato che il danno da lucro cessante può essere per comodità liquidato mediante il calcolo di un saggio di interesse. Tuttavia tale saggio, così come non va computato sulla somma rivalutata al mo-

mento della liquidazione, non va neppure computato sulla somma non rivalutata ma va, correttamente, computato sulla somma rivalutata o anno per anno oppure in base ad un indice medio percentuale, criterio seguito da questo Giudicante e ritenuto congruo nella misura del 2% a decorrere dall'evento fino alla data della presente statuizione da calcolarsi sul solo importo liquidato a titolo di risarcimento danni . Sulla somma così determinata vanno applicati gli interessi legali dalla presente statuizione fino al soddisfo mentre sulle spese per le CTU , pari ad euro 610,00 si devono calcolare i soli interessi legali dalla data dell'esborso a quella dell'effettivo rimborso ad esibizione della fattura .

Le spese di giudizio seguono ex lege la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore accertato della domanda e del DM 55/14 .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 57.144/15 R.G. così provvede:

1) Dichiara che il sinistro de quo si è verificato con il concorso di colpa dell'attore e per l'effetto in parziale accoglimento della domanda da lui proposta condanna i convenuti in solido con la Compagnia costituita al pagamento in favore dell'attore e di euro 3.525,65 oltre interessi come in motivazione oltre ad euro 610,00 oltre interessi legali dalla data della fattura emessa dal C.T.U. ;

2) Condanna altresì i convenuti in solido con la U[redacted] alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che determina in euro 200,00 per spese ed euro 1.205,00per competenze professionali di cui euro 225,00 per la fase di studio, euro 240,00 per la fase introduttiva, eeuro 335,00 per

la fase istruttoria ed euro 405,00 per la fase decisoria oltre spese generali, CNPA e I.V.A con attribuzione al procuratore antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.

Così deciso in Roma il 25.07.2016

Il Giudice onorario di pace

dott. Teresa Palladino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il 16 AGO. 2016

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Giulia Ellero